



Sent. 56/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. 23535 del registro di segreteria, istruttoria n. 311/2019/PAL, depositato in data 15 gennaio 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato di voler fissare con proprio decreto:

1. nei confronti dell'agente contabile Sig. **Mangialardi Maurizio**, nato ad Ancona il 17 novembre 1964 (C.F. MNGMRZ64S17A271W) consegnatario delle azioni e partecipazioni del Comune di Senigallia (AN) in qualità di Sindaco p.t. per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Senigallia (AN) dei conti giudiziali inerenti alla suddetta gestione per gli esercizi suindicati, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo;

2. nei confronti del Comune di Senigallia, nella persona del responsabile p.t. dell'Area funzionale 12 Finanze/Tributi/Economato, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 139, comma 2,

	c.g.c., un termine per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il	
	conseguente deposito dei conti giudiziali di che trattasi presso la	
	Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.	
	Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione	
	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	Visto il proprio decreto n. 67 /2024 del 4 aprile 2024;	
	Constatato che il Comune di Senigallia, con pec dell'11 marzo 2024, ha	
	trasmesso il conto in questione e il provvedimento di parifica.	
	Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile.	
	Visto il ricorso introduttivo del giudizio.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile.	
	Uditi nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024, con	
	l'assistenza del Segretario dr. Valerio Carletti, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero nella persona della dr. Antonio Palazzo; presente	
	il dr. Mangialardi Maurizio.	
	FATTO e DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 12/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	2	

Il Comune di Senigallia, con pec dell'11 marzo 2024, ha trasmesso il conto in questione, il relativo provvedimento di parifica ed approvazione, unitamente al parere dell'organo di revisione interna.

Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

Dalla disamina degli atti, il conto giudiziale depositato dall'agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell'organo di revisione interno.

Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "...seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di una udienza pubblica (art. 144 c.g.c.).

Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 c.g.c. non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198).

	Alla luce di quanto sopra, anche a seguito della richiesta formulata in giudizio dal PM, , deve procedersi, ai sensi del predetto art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con estinzione per cessata materia del contendere, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per	
	cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona il 12 giugno 2024.	
	Il Giudice Monocratico	
	Cons. Guido Petrigni	
	f.to digitalmente	 GUIDO PETRIGNI CORTE DEI CONTI 12.06.2024 07:53:15 GMT+00:00
	Depositato in Segreteria in data 12 giugno 2024	
	Il funzionario amministrativo	
	Dott. Valerio Carletti	
	f.to digitalmente	
	 VALERIO CARLETTI 12.06.2024 10:55:12 GMT+01:00	
	4	